

Decreto federale sul finanziamento del censimento della popolazione negli anni 2008–2015

del 20 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007² sul censimento della popolazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2006³,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento del censimento della popolazione nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 è approvato un limite di spesa di 69 212 000 franchi.

Art. 2

Per l'incarico conferito a esperti esterni all'amministrazione in relazione al censimento della popolazione è approvato un credito d'impegno di 21 533 000 di franchi. Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2008 e dura fino al 31 dicembre 2015.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2007

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² RS 431.112

³ FF 2007 55

